

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco GRECO	Presidente
- Avv. Leonardo ARNAU	Segretario f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Francesco FAVI	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Federica SANTINON	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mauro Vitiello ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] (C.F. [OMISSIS]), nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], con studio in [OMISSIS], iscritto all'ordine degli avvocati di Milano, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Iannaccone (C.F. [OMISSIS]) del Foro di [OMISSIS] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in [OMISSIS], avverso la decisione emessa in data 19.09.2022, depositata in data 28.9.2022 e notificata in data 23.11.2022 con cui il Consiglio Distrettuale di Disciplina della Corte d'Appello di Milano gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per 2 mesi;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Mario Napoli svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale esaminati i motivi di ricorso chiede che, rigettati i primi due motivi, venga accolto il terzo motivo con rideterminazione della sanzione con l'applicazione della censura;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

### **FATTO**

Il procedimento trae origine dall'inoltro della delibera del COA di Milano dell'8.2.2018 unitamente all'allegato estratto dal Gestionale Sfera, in cui viene evidenziato il mancato conseguimento da parte dell'incolpato avv. [RICORRENTE] di crediti formativi nel triennio 2014/2016 con conseguente mancato assolvimento del relativo dovere previsto dalla legge e dal regolamento del Consiglio Nazionale Forense.

Pur ricevuta la comunicazione dell'avvio della fase di istruttoria preliminare, l'incolpato non trasmetteva alcuna deduzione ex art 11 e 15 Reg. 2/2014 e su proposta del Consigliere Istruttore, avv. [OMISSIS], il CDD in data 29.9.2021 approvava il seguente capo di incolpazione:

*“aver violato gli artt. 15 e 70 n. 6 del C.D.F e 25 comma 10 del Regolamento 16 luglio 2014 n. 6 (artt. 13 del C.D.F. previgente e 6 comma 2 del Regolamento per la formazione professionale continua approvato dal C.N.F. il 13 luglio 2007), per essere venuto meno al dovere di formazione non avendo conseguito, nel triennio 2014/2016, alcun credito formativo in luogo dei 60 minimi fissati dal regolamento, così accumulando un debito formativo residuo di 60 crediti.*

*Accertato in Milano, l'11 luglio 2018.”*

Ricevuta la comunicazione dell'approvazione del capo di incolpazione, l'avv. [RICORRENTE] chiedeva di comparire avanti al Consigliere Istruttore ex art. 17 reg. 2/2014 CNF, audizione concessa in data 22.2.2022; nel corso della stessa l'incolpato dichiarava di averla richiesta per allegare di aver partecipato ai corsi di aggiornamento negli anni 2014, 2015 e 2016 senza poter inserire i relativi attestati di partecipazione nel Gestionale Sfera in quanto andati distrutti a causa di un incendio verificatosi il 13.7.2017 presso il suo studio di Monza, ove aveva trasferito tutta la sua documentazione lavorativa e personale. L'avv. [RICORRENTE] in tale sede produceva la documentazione attestante il verificarsi dell'incendio e, segnatamente, il

rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco e una relazione sulle cause e origini di tale incendio redatta dall'ing. [OMISSIS]. Su domanda del Consigliere Istruttore precisava di non aver inserito in Sfera nessuno degli eventi a cui aveva partecipato e che molti tra questi non erano stati ancora accreditati dal C.N.F. e dall'Ordine. Precisava di tenere i suoi documenti e gli attestati relativi agli eventi formativi in un mobile vicino al locale segreteria dove si era sviluppato l'incendio nel nuovo studio a Monza, aperto nel 2016 locando una stanza presso lo studio dell'avv. [OMISSIS]. Nel corso dell'audizione l'avv. [RICORRENTE] precisava inoltre che occupandosi di diritto tributario, non era facile trovare eventi utili ai fini del conseguimento dei crediti formativi in tale materia. Al contempo riconosceva altresì di non aver conseguito alcun credito formativo per il triennio successivo al 2016 e di non aver inserito su Sfera neppure gli attestati dei pochi eventi a cui aveva partecipato.

Il CDD nella seduta del 9.3.2022, confermando il capo d'incolpazione di cui alla proposta del Consigliere Istruttore, citava a giudizio l'incolpato fissando l'udienza dibattimentale dell'11.7.2022.

Ricevuta la citazione a giudizio, regolarmente notificata il 23.5.2022, l'incolpato depositata la nomina del suo difensore e la lista dei testimoni da escutere sulle circostanze relative all'incendio del 13.7.2017 e sulle relative conseguenze.

Nel corso dell'udienza dibattimentale il difensore dell'avv. [RICORRENTE] eccepiva la nullità del decreto di citazione a giudizio per carenza dei requisiti di cui all'art. 21 comma 1 lettera f del regolamento 2/2014, stante l'omessa sottoscrizione da parte di Presidente e Segretario di sezione essendogli stata notificata solo una copia conforme. Il CDD rinviava, dunque, l'udienza al 19.9.2022 vista la necessità di consultare il fascicolo cartaceo depositato presso la segreteria per deliberare in ordine all'eccezione formulata dall'incolpato.

All'udienza del 19.9.2022 il difensore dell'incolpato reiterava l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio che veniva respinta in quanto ritenuta infondata.

La difesa dell'incolpato rinunciava a sentire i testimoni indicati, evidenziava le difficoltà riscontrate dall'avv. [RICORRENTE] nel reperire corsi di formazione in ambito tributario materia della quale l'incolpato è esperto, e ribadiva che, pur avendo frequentato numerosi corsi di formazione, non aveva potuto procedere con la richiesta di accreditamento in quanto la relativa documentazione era andata distrutta nel corso dell'incendio del 13.7.2017. L'avv. [OMISSIS] concludeva chiedendo l'assoluzione dell'avv. [RICORRENTE] o, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

Il CDD di Milano ritenendo sussistente la responsabilità disciplinare dell'avv. [RICORRENTE] infliggeva la sanzione della sospensione di mesi due per la violazione degli artt. 15 e 70 n. 6 del C.D.F. e 25 comma 10 del regolamento 16.7.2014 n. 6.

Avverso detta decisione, l'Avv. [RICORRENTE] ha proposto rituale ricorso con il quale chiede la revoca della sanzione inflitta e, in subordine, l'applicazione dell'ammonimento e, in estremo subordine, della censura.

A sostegno della proposta impugnazione l'Avv. [RICORRENTE] articola tre motivi di impugnazione.

Con il primo, "Eccezione di improcedibilità e nullità del decreto di citazione del giudizio disciplinare", il ricorrente insiste in via preliminare, nella già sollevata eccezione di improcedibilità e nullità del decreto di citazione del giudizio disciplinare per la violazione dell'art. 21, comma 1 lett. f) reg. 2/2014 CNF per omessa sottoscrizione del Presidente e del Segretario.

L'avv. [RICORRENTE] critica il provvedimento sanzionatorio sul punto non ritenendo condivisibili in fatto e in diritto le ragioni poste dal CDD alla base del rigetto dell'eccezione spiegata nel corso del procedimento disciplinare. Secondo la difesa dell'incolpato il CDD avrebbe errato nel considerare il decreto di citazione a giudizio valido per essere stato sottoscritto dal Presidente e dal Segretario di Sezione il relativo originale cartaceo presente nel fascicolo d'ufficio (provvedimento originale avente data certa) e per essere stata notificata a mezzo pec una copia conforme all'originale che, stante la natura amministrativa dell'atto in questione, avrebbe comunque raggiunto lo scopo di convocare e assicurare una corretta difesa. Secondo il ricorrente, diversamente da quanto argomentato in decisione, pur accedendosi alla tesi della natura amministrativa della fase disciplinare del procedimento avanti al CDD, l'atto notificato a mezzo pec sarebbe, in ogni caso, viziato essendo privo di sottoscrizione digitale o altro tipo di sottoscrizione elettronica idonea a soddisfare il requisito della forma scritta in relazione alla riconducibilità all'autore. La difesa dell'incolpato rileva che il vizio eccepito non costituirebbe solo una mera irregolarità amministrativa: essendo l'atto in questione il presupposto dell'incolpazione, dal vizio eccepito tempestivamente dall'incolpato deriverebbe la nullità o annullabilità dell'intero procedimento. A sostegno di tale tesi difensiva vengono riportate due pronunce della Suprema Corte rese in ambito tributario in tema di nullità di avvisi di accertamento notificati in forma analogica con la sola indicazione "firmato digitale", ma privi dell'attestazione di conformità. Sulla base di tali argomentazioni il ricorrente insiste nell'accoglimento dell'eccezione in questione.

Con il secondo motivo, “Insussistenza dell’addebito”, il ricorrente lamenta l’illegittimità della sanzione per aver il CDD del tutto disatteso le argomentazioni difensive opposte nel merito.

L’avv. [RICORRENTE] con il motivo in esame ripropone, in sostanza, le difese già svolte nel procedimento avanti al CDD e critica la decisione impugnata per aver ritenuto non rilevante la circostanza dell’incendio verificatosi il 13.7.2017 presso il suo studio di Monza a seguito del quale sarebbero andati distrutti gli attestati cartacei dei seminari e corsi di formazione da lui seguiti nel periodo 2014-2016 che non aveva tempestivamente registrato sul Gestionale Sfera. Il ricorrente evidenzia che l’effettivo avvenimento dell’incendio era dimostrato dalla documentazione allegata in atti.

Il ricorrente critica la decisione per avergli ascritto la colpa di non aver tempestivamente registrato sul Gestionale Sfera la partecipazione agli eventi formativi, obiettando che sulla base delle norme relative al meccanismo di accreditamento di cui agli artt. 21, 22 e 22 bis del reg. CNF n. 6/2014, non sussisterebbe alcun obbligo di registrazione entro la fine del periodo triennale di formazione considerato, essendo ammissibile la registrazione tardiva.

Secondo il ricorrente il dovere di competenza, che costituisce il presupposto dell’obbligo di aggiornamento professionale previsto dall’art. 15 del CNF per assicurare al cliente la sussistenza della preparazione necessaria all’espletamento del mandato ricevuto, sarebbe perseguito non solo a mezzo dell’obbligo di formazione. Al riguardo l’Avv. [RICORRENTE] eccepisce che la sua competenza professionale non è mai stata messa in dubbio nell’ambito del procedimento disciplinare, e sostiene di aver adempiuto agli obblighi di formazione di cui all’art. 15 CDF, ma di non aver avuto il tempo materiale di mettersi in regola con gli accreditamenti perché impegnato e concentrato nell’intensa attività lavorativa e nelle attività di trasloco della sede secondaria del suo ufficio a Monza, sino a ritrovarsi nell’impossibilità di perfezionare i necessari accreditamenti a causa di un evento di forza maggiore, imprevedibile, e cioè l’incendio del 13.7.2017. Afferma che a seguito di un evento così drammatico da cui aveva fatto fatica a riprendersi, era risultato impossibile recuperare i duplicati degli attestati di partecipazione dei corsi seguiti o e-mail di iscrizione, conferme o qualsivoglia altra documentazione.

Da ultimo secondo la difesa del ricorrente la preparazione e la competenza professionale dell’avv. [RICORRENTE], iscritto all’Ordine degli avvocati dal 1996 e cassazionista dal 2012, non potrebbero essere messe in dubbio per il solo fatto di non aver potuto provare l’assolvimento dell’obbligo di formazione continua, *rectius* di accreditamento ed inserimento degli eventi formativi nel Gestionale Sfera.

Con il terzo motivo, “Riduzione della sanzione inflitta”, il ricorrente contesta la congruità della sanzione inflittagli chiedendone la mitigazione. L’avv. [RICORRENTE] rileva che la sanzione applicabile dovrebbe essere individuata e determinata sulla base della complessiva valutazione dei fatti, avuto riguardo al grado della colpa e dell’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità. Nel caso di specie, ad avviso della difesa del ricorrente, a carico dell’avv. [RICORRENTE] sarebbe ravvisabile solo una trascuratezza per non aver dato corso alla registrazione degli eventi formativi a cui aveva partecipato prima dell’incendio o alla fine di ogni annualità del triennio e al termine dello stesso. Sulla base di tali ragioni il ricorrente riterrebbe più congrua la sanzione dell’avvertimento o, in estremo subordine, la censura.

L’avv. [RICORRENTE] ha insistito nell’accoglimento dei motivi di impugnazione con conseguente riforma della decisione impugnata e revoca della sanzione inflitta, o in subordine l’applicazione dell’avvertimento e, in estremo subordine, della censura.

### **Motivi della decisione**

Venendo ad esaminare i motivi di doglianza del ricorrente si osserva quanto segue. Il primo motivo di impugnazione non risulta fondato. Il ricorrente, nel ribadire l’eccezione di improcedibilità e la nullità del decreto di citazione del giudizio disciplinare per violazione dell’art. 21 del reg. CNF n. 2/2014, ritiene che il CDD avrebbe errato nel considerare l’atto valido per essere stato sottoscritto dal Presidente e dal Segretario di Sezione l’originale cartaceo presente nel fascicolo d’ufficio e per essere stato comunque raggiunto lo scopo dall’atto notificato al ricorrente essendo stato garantito il diritto di difesa. Al contrario, secondo il ricorrente, l’atto notificato all’avv. [RICORRENTE], a suo avviso l’unico da prendere in considerazione, risulterebbe viziato in quanto trasmesso con PEC dal CDD senza firma digitale o altro tipo di firma elettronica; tale atto notificato, in quanto privo di sottoscrizione, non sarebbe idoneo a soddisfare il requisito della forma scritta in relazione alla sua riconducibilità all’autore, neppure rilevando la presenza di una attestazione di conformità, comunque nulla perché priva di ogni riferimento ad un atto sottoscritto in forma digitale o cartacea.

Tali argomentazioni non colgono nel segno.

Osserva il Giudicante che, in applicazione della disciplina dettata dall’art. 20, comma 1 *bis* del Codice dell’amministrazione digitale, anche nel caso di documento informatico privo di firma digitale “l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità”. Di conseguenza, la notifica della copia della citazione a giudizio, seppur non recante la

sottoscrizione digitale del Presidente e del Segretario, sottoscrizioni peraltro constatate come presenti nell'originale cartaceo nella decisione del CDD (si veda al riguardo CNF 217/2021), è da considerarsi valida ed efficace, non foss'altro per il raggiungimento dello scopo; né può discorrersi di nullità dell'atto notificato all'odierno ricorrente a mezzo PEC che, in quanto tale, è sicuramente riferibile all'organo intestato-mittente.

Peraltro, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, la giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense è costante nel rammentare che l'eventuale violazione delle regole che presidiano la fase pre-procedimentale, stante la natura amministrativa del procedimento che si svolge avanti al CDD, determina una mera illegittimità amministrativa, affatto sanabile laddove non comporti una lesione dei diritti di difesa dell'interessato (cfr. CNF 197/2021). Si aggiunga che l'avv. [RICORRENTE] non ha mai lamentato detta lesione limitandosi unicamente ai sopra indicati rilievi di "vizi di forma"; l'eccezione veniva per altro proposta all'udienza dibattimentale fissata all'11.7.2022 e rinviata al 19.9.2022 dando tempo all'incolpato di svolgere eventuali ulteriori proprie difese nel procedimento.

Né pare fondata l'eccezione secondo cui sarebbe nulla la citazione a giudizio notificata a mezzo pec all'incolpato il 23.5.2022, ma in formato "pdf" non sottoscritto digitalmente e in copia conforme priva di sottoscrizione digitale. L'atto di citazione a giudizio, infatti, non può considerarsi nullo solo perché quello comunicato a mezzo PEC è semplicemente una copia dell'originale, originale che, come sopra detto, il CDD ha verificato e attestato essere sottoscritto e presente in atti. La giurisprudenza domestica, infatti, considera valide le delibere e gli atti consiliari notificati per copia conforme, prive delle sottoscrizioni originali, in quanto è sufficiente che le dovute sottoscrizioni siano contenute nell'originale depositato (si richiama ancora CNF 217/2021). Al tempo stesso, si precisa che non risulta neppure necessaria, ai fini della validità della notifica a mezzo PEC, un'attestazione di conformità o il rispetto di altri requisiti formali che, invece, sono richiesti specificamente per gli atti del processo civile telematico (Cass. S.U. ord. 34429/2019; CNF 171/2021; 194/2020). Ne deriva la non conferenza delle pronunce in materia processuale richiamate dal ricorrente a supporto della sua tesi difensiva che pare, dunque, infondata.

Anche il secondo motivo di impugnazione non coglie nel segno. La decisione del CDD è motivata in modo completo ed esauriente né omette di confutare le argomentazioni del ricorrente, fondandosi su una attenta analisi della documentazione prodotta dall'incolpato a supporto delle proprie difese.

In proposito vi è da precisare che, come correttamente rilevato dal CDD, dall'esame

del verbale dei VVFF e della relazione dell'ing. [OMISSIS] si evince che l'incendio che avrebbe interessato lo studio di [OMISSIS] dell'incolpato è stato domato e spento rapidamente e che l'unico locale interessato dalle fiamme e dal fumo sarebbe stata la *reception* dello studio. Il ricorrente non ha fornito prova del fatto che gli attestati di partecipazione dei corsi a cui asserisce aver partecipato siano andati distrutti a causa dell'incendio, avendo rinunciato a sentire i testimoni indicati al riguardo, e tanto meno fornisce prova alcuna circa l'avvenuta iscrizione o partecipazione agli eventi formativi (che sarebbe ben stato possibile procurarsi). Al riguardo si evidenzia che le argomentazioni difensive concernenti l'incendio non sembrano rilevanti ove si consideri che, come correttamente già rilevato dal Consiglio Distrettuale, l'incendio si è verificato il [OMISSIS].2017 e, dunque, in un momento successivo (oltre sette mesi dopo) rispetto alla scadenza del termine del triennio formativo 2014-2016 oggetto di verifica. In proposito si osserva che, diversamente da quanto vorrebbe assumere il ricorrente, l'art. 70, comma 6, NCDF prevede un vero e proprio "obbligo" di formazione con la conseguenza che al momento dei fatti deontologicamente rilevanti la norma imponeva in modo cogente l'attività formativa dell'avvocato. Ai sensi dell'art. 11, reg. n. 6/2014 il periodo di valutazione dell'obbligo di formazione ha durata triennale e comincia a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'albo con conseguente scadenza il 31 dicembre dell'ultimo dei tre anni considerati. Alla luce di tali evidenze non paiono fondate le argomentazioni della difesa dell'incolpato volte ad escludere la colpa del ricorrente per non aver tempestivamente registrato i crediti formativi acquisiti in relazione ad eventi formativi non ancora accreditati stante l'asserita ammissibilità della registrazione tardiva. Dalla semplice lettura della disposizione dell'art. 11, comma 1, del Regolamento 6/2014 si evince chiaramente che integra assolvimento dell'obbligo formativo la partecipazione effettiva e documentata alle attività disciplinate dagli artt. 12 e 13 del regolamento stesso, organizzate dai soggetti di cui al Titolo II ed accreditate ai sensi del titolo IV. Gli eventi formativi non accreditati non comportano automaticamente assolvimento dell'obbligo in questione. Tanto meno la generica formazione in proprio è sufficiente ad assolvere l'obbligo formativo *de quo* mediante l'autoreferenziale richiamo ad una attività di aggiornamento e formazione generica (cfr. CNF, 23.7.2015, n. 123) come vorrebbe argomentare l'incolpato con le nuove difese svolte in sede di impugnazione. La giurisprudenza domestica ha rammentato che l'obbligo formativo ha fonte normativa, è conforme a Costituzione e tutela la collettività garantendo la qualità e la competenza dell'iscritto all'albo, ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale (cfr. CNF n. 98/2021, n. 242/201; n.

188/2018). Nonostante le tesi difensive assunte dal ricorrente, agli atti non risulta comprovato o documentato l'asserito avvenuto adempimento agli obblighi formativi per il triennio 2014-2016.

Neppure rilevano le giustificazioni rese in sede di impugnazione, secondo cui la mancata partecipazione ad eventi formativi sarebbe dipesa dagli intensi impegni lavorativi e dal poco tempo a disposizione essendo stato impegnato nelle attività di trasloco per l'apertura del nuovo studio a Monza.

La giurisprudenza di questo Collegio ha anche precisato come l'intensa attività lavorativa non possa costituire una scriminante per l'inosservanza dell'obbligo (CNF n. 68/2019). L'avvocato è tenuto ad adempiere ai doveri formativi che sorgono dal momento stesso dell'iscrizione all'albo, doveri che non possono subire deroga alcuna in caso di impegni professionali tanto assorbenti da precludere la stessa materiale possibilità di acquisire i crediti formativi giacché, diversamente argomentando, tale onere finirebbe nel poter essere adempiuto con le modalità regolamentari solo dall'iscritto all'albo che svolga la propria attività in modo marginale, episodico e discontinuo, ovvero attribuendo una inammissibile discrezionalità al singolo iscritto nell'acquisizione dei crediti previsti (cfr. CNF n. 58 del 25.5.2018; CNF n. 68 del 29.7.2019).

Alla luce delle considerazioni svolte il motivo di impugnazione in esame non può trovare accoglimento.

Per quanto riguarda il terzo motivo di gravame relativo alla contestazione della congruità della sanzione comminata (sospensione per due mesi dalla professione forense), si rileva che nel caso della violazione deontologica in esame la sanzione edittale indicata dall'art. 70.6, CDF è l'avvertimento. Come correttamente rilevato dal CDD, ai sensi dell'art. 22.2 a) CDF tale sanzione edittale può essere aggravata in sospensione fino a due mesi avuto riguardo al comportamento complessivo dell'incolpato ed alle peculiarità della fattispecie concreta (CNF n. 68/2019).

È ben vero che appare significativa in proposito la dichiarazione resa dall'incolpato in sede di comparizione ex art. 17 Reg- 2/2014 CNF laddove ha affermato "*neppure per il triennio successivo ho conseguito alcun credito formativo*" (cfr. verbale audizione 22.2.22), ammettendo così di aver posto in essere un ulteriore illecito disciplinare.

Tuttavia, l'aggravamento della sanzione edittale dell'avvertimento praticata dal CDD appare agli occhi di questo Consiglio sproporzionato, ritenendo più appropriato l'aggravamento della sanzione edittale nella censura.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 52 e 53 della L. 31 dicembre 2012 n. 247, e gli artt. 15 e 70.6 del NCDF nonché gli artt. 21 e 22 NCDF;

Il Consiglio Nazionale Forense, in parziale accoglimento del proposto ricorso riduce la sanzione disciplinare alla censura.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 23 novembre 2023.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Leonardo Arnau

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Francesco Greco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 18 aprile 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà